ASC InSieme
Azienda Servizi per la Cittadinanza
Interventi Sociali Valli Reno, Lavino e Samoggia

DETERMINA N. 21 DEL 15-02-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORMAZIONE E SUPERVISIONE AREA MINORI. CIG. ZEC1D6BD4B

IL VICEDIRETTORE

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di InSieme cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi alla Cittadinanza, InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:
- l'azienda InSieme si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di InSieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione n.8 del 26/04/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Programma 2016/2018, del Bilancio Pluriennale di previsione 2016/2018 e del Bilancio Economico preventivo 2016 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza "InSieme";

Considerato che:

- gli operatori dell'Area Minori offrono quotidianamente supporto a persone in difficoltà e ciò può generare risonanze emotive con ricadute di stress sul singolo, sul gruppo e in generale sull'intera organizzazione;
- i percorsi formativi e di supervisione sono un fondamentale strumento per mantenere e migliorare la qualità degli interventi in servizi di tale delicatezza;

Valutato opportuno realizzare un percorso di supervisione/formazione che si ponga tra gli altri l'obiettivo specifico di sviluppare il benessere dell'operatore che lavora all'interno della relazione d'aiuto, nella quale entra in gioco l'intensità emozionale;

Dato atto che nell'ambito dell'Amministrazione di ASC non è presente alcuna risorsa umana che possa rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate, in quanto si tratta di attività tale da comportare il necessario supporto da parte di professionisti che abbiano specifiche competenze in questo determinato ambito e iscritti all'albo professionale;

Valutato che per l'intervento di supervisione si ritiene necessario un percorso di sette incontri di tre ore l'uno tra febbraio e dicembre 2017;

Ritenuto valido e rispondente alle esigenze aziendali il percorso di supervisione degli operatori che operano nell'Area Minori presentato dalla dott.ssa Rosanna De Sanctis psicologa clinica, come da progetto agli atti prot. 9864/2016, che da conto in modo dettagliato dei contenuti e che prevede un costo pari a euro 80 ad ora di intervento (a cui aggiungere 2% cassa psicologi e Iva al 22% e sottrarre 20% RA) per un costo presunto complessivo massimo per l'intera attività pari a euro 2.090,59;

Valutata la sussistenza dei requisiti di professionalità e di congruità dell'offerta comparandola con costi per servizi similari tra professionisti iscritti all'Albo degli psicologi;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per importi fino a € 40.000,00 e considerato la verifica di congruità del prezzo offerto a fronte di una comparazione tra servizi similari attraverso indagine di mercato;

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

- **di affidare,** per le motivazioni addotte in premessa, alla dott.ssa Rosanna De Sanctis, psicologa clinica, CF DSNRNN64L66G674U, il servizio di formazione/supervisione per l'Area Minori per il periodo febbraio - dicembre 2017 per un costo pari a euro 80 ad ora di intervento (a cui aggiungere 2% cassa psicologi e 22% Iva e sottrarre 20% RA) per un costo presunto complessivo massimo per l'intera attività pari a euro 2.090,59;

- **di approvare** la bozza del disciplinare di incarico allegato parte integrante alla presente determinazione;

- **di dare atto** che il CIG relativo alla fornitura è ZEC1D6BD4B che la presente spesa trova copertura nel bilancio aziendale al conto n. 40071195

Casalecchio di Reno, 15 febbraio 2017

Il Vicedirettore
Michele Peri

CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE PER AREA MINORI

TRA

InSieme Azienda Servizi per la Cittadinanza, "InSieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, C. F./P. IVA 02985591201 Iscrizione REA 482589 con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Cimarosa 5/2, nella persona di Michele Peri in qualità di Vice Direttore, successivamente per brevità indicato anche "ASC InSieme"

E

La dott.ssa Rosanna De Sanctis, psicologa psicoterapeuta, nata a Pinerolo (TO) 26/07/1964 e residente aBologna in via Turati 35, C.F. DSNRNN54L66G674U PI 02010141204 di seguito denominato "fornitore",

in esecuzione della Determinazione dirigenziale n.21/2017 si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto del contratto)

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di servizi di formazione/supervisione per Area Minori come esattamente indicati nella proposta progettuale prot. 9806/2016 qui interamente richiamata.

2. Il presente contratto contiene gli elementi minimi previsti per i contratti di cottimo fiduciario dall'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 2
(Prestazioni)

1. In relazione alla fornitura oggetto del presente contratto il fornitore è tenuto ad eseguire le seguenti prestazioni; 21 ore complessive di formazione/supervisione per il periodo febbraio – dicembre 2017.

Art. 3
(Luogo e modalità di esecuzione della fornitura)

1. Il fornitore si impegna ad effettuare l'esecuzione della fornitura nella sede aziendale.
2. Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le indicazioni operative/ organizzative dell'Amministrazione.
3. In relazione all'articolazione e/o alla complessità della fornitura il fornitore è tenuto, sulla base di motivata richiesta dell'Azienda e nel rispetto delle indicazioni della stessa, ad apportare eventualmente alla stessa limitate variazioni derivanti da esigenze insorgenti in sede di esecuzione del servizio, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 4
(Profili qualitativi della fornitura)

1. Il fornitore si impegna a realizzare la fornitura del servizio nel rispetto dei seguenti parametri qualitativi essenziali:
a) esecuzione del servizio in piena collaborazione con gli operatori dell'Azienda interessati;
b) con creazione del minor disagio possibile per l'Azienda;
c) assicurazione della qualità dei servizi.

Art. 5
(Responsabilità e garanzie)

1. Il fornitore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Azienda o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.
2. Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Il fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri eventuali dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni previdenziali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 11.
4. Al fine di verificare la corretta esecuzione della fornitura, l'Azienda procede alla rilevazione dell'avvenuta e regolare esecuzione del servizio, anche con la collaborazione del fornitore.

Art. 6
(Profili temporali della fornitura)

1. Il presente contratto ha validità dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2017.
2. Il fornitore è tenuto a condurre ad esecuzione la fornitura del servizio comunque entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione del periodo determinato al precedente punto 1, senza alcun pregiudizio o maggior costo per l'Amministrazione.

Art. 7
(Corrispettivo)

Il compenso base, comprensivo delle attività di supporto e delle attività formative, è di €. 2.09,59 ed esattamente secondo tale conteggio: costo orario di Euro 80,00 + 2% cassa previdenziale psicologi e iva al 22% per un costo totale onnicomprensivo a carico di ASC di Euro 2.090,59 meno Euro 418,11 per ritenuta d'acconto, oltre IRAP se dovuta.

Art. 8
(Modalità di pagamento)

1. L'Amministrazione provvederà al pagamento del fornitore del corrispettivo complessivo sotto indicato a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche. Sono previste due tranche di pagamento una relativa al periodo febbraio – luglio ed una a saldo a dicembre 2017.

2. Il Pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di presentazione della fattura.

Art. 9
(Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'affidatario assolve a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'affidatario si impegna, in particolare:
a) a comunicare all'Azienda i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
3. L'Azienda verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10
(Penalità per non corretta esecuzione della fornitura)

1. In relazione all'esecuzione del contratto conseguente all'affidamento in base alla presente procedura, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Inadempimenti parziali nell'esecuzione del servizio	Penale dello 0,3 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo successivi alla diffida ad adempiere da parte dell'Azienda.

Art. 11
(Risoluzione del contratto di cottimo)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che comportino il superamento del valore del 10% del contratto;
b) inosservanza delle direttive dell'Azienda in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
c) inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione dell'art. 34 del presente capitolato).
d) il sub affidamento non autorizzato;

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Qualora ricorra una delle cause di risoluzione del contratto previste nei precedenti punti 1. e 2. la risoluzione del contratto di cottimo è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Azienda.

3. Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, al momento della realizzazione della prestazione oggetto del contratto, fermo restando il compenso pattuito, oppure per sopravvenuta impossibilità della prestazione in oggetto, ad esempio per mancate iscrizioni al corso da parte dei cittadini.

4. Ciascuna delle parti, previa motivata comunicazione all'altra parte, può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dal Codice Civile, laddove si verifichino gravi inadempienze contrattuali, sospensione ingiustificata della prestazione, commissione da parte dell'incaricato di reati, danneggiamenti per dolo o colpa grave, violazioni agli obblighi contrattuali contestate per iscritto.

Art. 12
(Codice di comportamento)

Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può

comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it .

Art. 13
(Rinvio a riferimenti generali)

1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia.
2. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della fornitura, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.

Art. 14
(Risoluzione delle controversie)

1. L'Azienda e il fornitore operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto.
2. Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Bologna.

Art. 15
(Spese contrattuali e privacy)

1. Le parti si danno altresì reciprocamente atto dell'avvenuto scambio di informative ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ognuna manifestando, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali effettuati dall'altra parte.
2. Le spese inerenti la stipulazione, la registrazione e la riproduzione del presente contratto in caso d'uso sono a carico del fornitore.
3. La presente scrittura privata è esente da bollo a norma del DPR 642/72 allegato A Tariffa Parte II art 24 (atti e documenti redatti sotto forma di corrispondenza) e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Casalecchio di Reno,15 febbraio 2017

Per l'Azienda
(Il Vice Direttore)
Michele Peri

Il Fornitore
Dott.ssa Rosanna De Sanctis

.....

.....

Il Fornitore dichiara di aver letto ed espressamente approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le condizioni poste nel presente contratto ed in particolare agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.

Casalecchio di Reno,15 febbraio 2017

Il Fornitore
(dott. Ssa Rosanna De Sanctis)
.....

****

Casalecchio di Reno,15 febbraio 2017